

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

STATUTO – INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e principi direttivi
- Art. 2 - Statuto di autonomia
- Art. 3 - Fonti normative
- Art. 4 - Corpo docente e ricercatore
- Art. 5 – Ricerca
- Art. 6 – Didattica
- Art. 7 - Livelli di formazione accademica
- Art. 8 - Diritto allo studio
- Art. 9 - Attività culturali e di aggiornamento
- Art. 10 - Prestazione di servizi
- Art. 11 - Collaborazioni esterne
- Art. 12 - Ripartizione degli utili

TITOLO II - ORGANI DELL'ACCADEMIA

- Art. 13 - Organi dell'Accademia
- Art. 14 - Il Presidente
- Art. 15 - Il Direttore
- Art. 16 – Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 – Il Consiglio accademico
- Art. 18 – Il Collegio dei docenti
- Art. 19 – Il Consiglio rappresentativo degli Studenti
- Art. 20 – Il Comitato per i rapporti internazionali
- Art. 21 – Il Comitato dei Sostenitori
- Art. 22 – L'Organo di Revisione
- Art. 23 – Il Nucleo di valutazione

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA

- Art. 24 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
- Art. 25 – Corsi
- Art. 26 - Consigli di Corso di diploma di Primo e Secondo Livello
- Art. 27 - Prove d'esame

- ACCREDITAMENTO MINISTERIALE N°278/2017 -

Sede Centrale ed Amministrazione: Via Roma, 64B - 47921 Rimini - Tel. 0541 27449 - Fax 0541 627436
www.accademia.rimini.it - e-mail: info@accademia.rimini.it - Cod.fisc./P.Iva 03384770404

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

Art. 28 - Dottorati di ricerca

Art. 29 - Scuole di specializzazione

Art. 30 – Dipartimenti

Art. 31 - Centri di Ricerca e di servizio

Art. 32 - Valutazione didattica e della ricerca

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 33 – Amministrazione

Art. 34 - Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

Art. 35 - Coperture assicurative e patrocinio legale

Art. 36 - Dotazione finanziaria dell'Accademia

Art. 37 - Bilancio consuntivo

Art. 38 - Criteri per la ripartizione delle risorse

Art. 39 - Valutazione dell'attività amministrativa

Art. 40 - Esenzione dall'attività didattica e indennità di carica

Art. 41 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 42 - Funzionamento degli organi collegiali

Art. 43 - Entrata in vigore dello Statuto

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

La LIBERA ACCADEMIA di BELLE ARTI di RIMINI, all'interno del panorama universitario italiano, si configura come Istituto di Alta Formazione Artistica con respiro europeo ed internazionale.

La LIBERA ACCADEMIA di BELLE ARTI di RIMINI è nata sotto il segno di una idealità che intende salvaguardare l'autenticità e la libertà espressiva come valori fondanti della persona.

La sua attività è guidata da un presupposto fortemente etico e civile: nella convinzione che la bellezza sia elemento primario, capace, concretizzandosi nelle opere e negli oggetti d'arte, di migliorare la qualità della vita, a un livello individuale e collettivo.

La LIBERA ACCADEMIA di BELLE ARTI di RIMINI si colloca fra tradizione e innovazione: puntando ad una proposta culturale che sia al contempo metodo e conoscenza approfondita delle espressioni artistiche del presente e del passato, stimolo per la ricerca e per la sperimentazione di tecniche e di linguaggi, anche multimediali.

La LIBERA ACCADEMIA di BELLE ARTI di RIMINI vuole inoltre offrire ai suoi studenti una formazione che incentivi la creatività come risorsa veramente produttiva. Le nuove professioni richiedono una preparazione specifica, ma anche duttile, continuamente capace di rinnovarsi, adattandosi alle esigenze del territorio e

- ACCREDITAMENTO MINISTERIALE N°278/2017 -

Sede Centrale ed Amministrazione: Via Roma, 64B - 47921 Rimini - Tel. 0541 27449 - Fax 0541 627436
www.accademia.rimini.it - e-mail: info@accademia.rimini.it - Cod.fisc./P.Iva 03384770404

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

lungimirante, in grado di sostenere le sollecitazioni di più ampio respiro anche a livello internazionale. Con questo spirito, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le compatibilità di bilancio, stabilirà di concedere una somma per contribuire agli aiuti umanitari destinati alla cura e alla crescita dei bambini più sfortunati delle aree più depresse del mondo.

Art. 1 Finalità e principi direttivi

1 - La LIBERA ACCADEMIA di BELLE ARTI di RIMINI, di seguito denominata LABA RIMINI o Accademia, è un'istituzione di iniziativa privata con finalità pubblica, sede primaria della ricerca artistica e della formazione ed istruzione superiore.

2 - La LABA RIMINI ha personalità giuridica di diritto privato ed ha piena autonomia artistica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3 - La LABA RIMINI ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario, settore Alta Formazione Artistica. Essa può assumere tutte le iniziative e compiere tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.

4 - La LABA RIMINI adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

5 - La LABA RIMINI per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

Art. 2 Statuto di autonomia

1 - Il presente statuto è adottato sensi l'art. 2, comma 7, della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Accademia secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3 Fonti normative

1 - In virtù del presente Statuto ed ai sensi della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono fonti normative dell'Accademia i seguenti Regolamenti:

a - il Regolamento generale dell'Accademia che detta le norme di organizzazione della La LABA RIMINI, in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali dell'Accademia, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi;

b - il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Accademia, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone: ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni;

c - il Regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo articolo 7 dello Statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti.

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

2 – Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio della La LABA RIMINI funzioneranno in conformità ai Regolamenti previsti nel precedente comma.

3 - I Regolamenti di cui al primo comma sono Regolamenti di Accademia, deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio accademico o dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun Regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalità volta a volta specificamente previste. Sono emanati con atto del Direttore, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

Art. 4 Corpo docente e ricercatore

1 - Il corpo docente e ricercatore dell'Accademia è composto dai professori e da professionisti di chiara fama.

2 - A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore è garantita libertà ed autonomia di ricerca e di insegnamento. Ad essi sono assicurati l'accesso, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici.

3 - I professori ed i ricercatori possono essere a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 5 Ricerca

1 - L'attività di ricerca, che trova nell'Accademia la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore dell'istituzione.

2 - L'Accademia, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento accademico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca artistica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

3 - L'Accademia provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività artistica svolta al proprio interno, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4 - Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente Statuto e dall'ordinamento accademico.

Art. 6 Didattica

1 - L'Accademia garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti artistico culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.

2 - Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Accademia può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.

Art. 7 Livelli di formazione accademica

1 - L'Accademia può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:

a - diploma accademico di 1° livello;

b - diploma accademico di 2° livello;

c - diploma di specializzazione.

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

Organizza altresì l'attività didattica per il conferimento del dottorato di ricerca e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento vigente.

2 - L'Accademia può organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente; l'Accademia può inoltre offrire corsi post-laurea a denominazione straniera, quali master o corsi similari, attribuendo, ove previsto, i relativi titoli.

3 - L'Accademia può partecipare altresì alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 8 Diritto allo studio

1 - L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2 - L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

3- L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 9 Attività culturali e di aggiornamento

1 - L'Accademia promuove corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 10 Prestazione di servizi

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, La LABA RIMINI può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne.

Art. 11 Collaborazioni esterne

1 - L'Accademia, in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

2 - Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta dei Corsi interessati, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Accademia le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

3 - L'Accademia può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali.

Art. 12 Ripartizione degli utili

1 - Gli utili da prestazioni di servizio, o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercenti attività di impresa o professionali, saranno destinati in parte ad attività istituzionali di ricerca.

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

2 - Si stabiliscono altresì i diritti e i doveri per l'Accademia e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Accademia, nel rispetto dei seguenti principi:

a - diritto dell'Accademia di conseguire il brevetto;

b - diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Accademia non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;

c - riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonché di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.

3 - Per i diritti di titolarità o contitolarità dei brevetti, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi relativi ad invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati, varrà quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti.

TITOLO II

ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 13 Organi dell'Accademia

1 - Sono organi di governo dell'Accademia, il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione.

2 - Sono altresì organi dell'Accademia: il Consiglio accademico, il Collegio dei Docenti, il Consiglio rappresentativo degli studenti, il Comitato per i rapporti internazionali, il Comitato dei sostenitori, il Collegio dei revisori dei conti ed il Nucleo di valutazione.

Art. 14 Il Presidente

1 - Il presidente che è il rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

Art. 15 Il Direttore

1 - Il Direttore gestisce l'Accademia.

2 - Compete al Direttore:

a - convocare e presiedere il Consiglio accademico e il Collegio dei Docenti, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b - vigilare sull'organizzazione amministrativa ed i servizi dell'Accademia, impartendo le più opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la corretta applicazione dell'ordinamento e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'assunzione personale di responsabilità;

c - garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;

d - stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

e - emanare lo Statuto, le norme modificative di esso e i Regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

f - dare esecuzione, con propri atti, alle deliberazioni degli altri organi di governo dell'Accademia;

g - presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Accademia;

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

h - esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3 - In caso di necessità ed urgenza, il Direttore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del Collegio dei Docenti o del Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica da parte dell'organo rispettivamente competente nella seduta immediatamente successiva.

4 - Il Direttore è individuato ed eletto dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

5 - Il Direttore designa il Direttore vicario. Il Direttore vicario è una persona di fiducia del Direttore e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate.

6 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi anche di Direttori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Accademia e nominati con proprio atto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Direttori delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza, i Direttori delegati possono, su proposta del Direttore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Accademia ed essere invitati ad esporre l'operato nelle sedute del Consiglio accademico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione

1 - Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Accademia.

2 - Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a - dare attuazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal Collegio dei Docenti identificando, sulla base di essi, le modalità di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

b - approvare il bilancio consuntivo;

c - esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia;

d - approvare i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa;

e - esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni al presente Statuto;

f - nominare gli altri dirigenti;

g - approvare il Regolamento dell'Accademia per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 15, comma 2, lettera e) e 19, comma 2, lettera b), il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

h - esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza, il potere di revoca nei casi di nomine attuate ai sensi della precedente lettera f.;

i - approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Corsi.

L - esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

4 - Compongono il Consiglio di Amministrazione:

- a - il Presidente, che lo presiede;
- b - il Direttore;
- c - il Direttore vicario;
- d - uno studente in rappresentanza degli allievi;
- e - il responsabile amministrativo dell'Accademia.

Art. 17 Il Consiglio accademico

1 - Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti fino ad un massimo di tredici in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'accademia.

2 - Fanno parte del Consiglio accademico:

- a - il Direttore che lo presiede;
- b - Docenti dell'accademia, in possesso di comprovata professionalità, eletti dal corpo docente;
- c - due studenti designati dal Consiglio rappresentativo degli studenti.

3 - Il Consiglio accademico:

- a - determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b - assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c - definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d - delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento generale dell'accademia e dal regolamento didattico, sentito il parere del Consiglio rappresentativo degli studenti;
- e - esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti;
- f - esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dallo statuto al Consiglio di amministrazione.

Art. 18 Il Collegio dei Docenti

1 - Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico.

2 - In particolare compete al Collegio dei Docenti:

- a - coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
- b - deliberare il Regolamento generale dell'accademia e il Regolamento didattico;
- c - approvare per quanto di competenza il programma annuale degli studi e programmare l'ammissione degli studenti ai diversi Corsi di studio;
- d - proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione e la composizione dei nuclei di valutazione per l'attività didattica e di ricerca e recepire i pareri di questi ultimi;
- e - assumere deliberazioni motivate sulle proposte del Consiglio rappresentativo degli Studenti;

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

f - deliberare le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con atto del Direttore, sentito il Collegio dei Docenti.

3 - Il Collegio dei Docenti è convocato dal Direttore almeno ogni quattro mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

4 - Compongono il Collegio dei Docenti:

a - il Direttore, che esercita le funzioni di presidente;

b - il direttore vicario;

c - i docenti.

Art. 19 Il Consiglio rappresentativo degli Studenti

1 - Il Consiglio rappresentativo degli Studenti è organo di rappresentanza del corpo studentesco ed è composto dai cinque rappresentanti degli studenti.

2 - Il Consiglio rappresentativo degli Studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti:

a - i programmi di sviluppo dell'Accademia;

b - il Regolamento didattico;

c - gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

d - i criteri di ammissione ai corsi di studio.

3 - Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro quindici giorni dal ricevimento da parte del Consiglio rappresentativo degli Studenti del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

4 - Nelle materie di cui al precedente comma 2, nonché su altra materia, il Consiglio rappresentativo degli Studenti ha facoltà di presentare proposte agli organi di governo dell'Accademia, qualora reputi di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.

5 - Il Consiglio rappresentativo degli Studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Accademie, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.

6 - I criteri e le modalità di elezione, nonché le modalità di funzionamento sono previsti dal Regolamento generale dell'Accademia. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del Consiglio rappresentativo degli Studenti idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione.

Art. 20 Il Comitato per i rapporti internazionali

1 - L'Accademia collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2 - Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Accademia:

a - stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b - promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti.

- ACCREDITAMENTO MINISTERIALE N°278/2017 -

Sede Centrale ed Amministrazione: Via Roma, 64B - 47921 Rimini - Tel. 0541 27449 - Fax 0541 627436
www.accademia.rimini.it - e-mail: info@accademia.rimini.it - Cod.fisc./P.Iva 03384770404

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

3 - L'Accademia può realizzare strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4 - L'Accademia intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione Europea ed oltre, in particolare attraverso:

a - la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti stranieri e l'invio di studenti italiani presso istituzioni estere;

b - la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le istituzioni;

c - l'adesione ai programmi di ricerca artistica e scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali.

5 - Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi è istituito il Comitato per i rapporti internazionali composto da:

a - il Direttore o suo delegato;

b - un membro del corpo docente, in rappresentanza di ciascun corso.

6 - I rappresentanti del corpo docente e ricercatore eletti nel Comitato durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

Art. 21 Il Comitato dei Sostenitori

1 - Il Comitato dei Sostenitori dell'Accademia ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.

2 - Il Comitato è costituito da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Accademia, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3 - Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste nel Regolamento generale dell'Accademia.

4 - Il Comitato è presieduto dal Direttore che al suo interno elegge un Vice Presidente.

5 - Il Direttore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Accademia e sulla utilizzazione delle risorse.

6 - Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

7 - La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Accademia.

Art. 22 L'Organo di Revisione

1 - All'Organo di Revisione compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.

2 - Può essere organo monocratico o collegiale composto da tre componenti che eleggono al loro interno il Presidente.

3 - Viene nominato è necessario per legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4 - E' composto da membri esterni all'Accademia, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati nel tempo per più mandati.

- ACCREDITAMENTO MINISTERIALE N°278/2017 -

Art. 23 Il Nucleo di valutazione

1 - Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2 - Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi, in particolare:

a - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b - acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b.

3 - Al Nucleo di valutazione va assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA.

Art. 24 Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1 - Sono strutture didattiche:

a - l'Accademia, che può articolarsi in Corsi di studio, quali i Corsi di diploma di primo e secondo livello;

b - le Scuole di specializzazione e i corsi di Formazione alla ricerca.

2 - Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate, con motivata deliberazione dal Collegio dei Docenti, su proposta del Direttore o della Scuola di specializzazione interessata, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio rappresentativo degli Studenti.

3 - Sono strutture di ricerca i Centri di ricerca. Sono strutture di servizio i Centri di servizio, le Biblioteche. Le modalità di funzionamento delle Biblioteche saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 25 Corsi

1 - I Corsi hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attività didattica all'interno di uno stesso percorso formativo ove le diverse discipline, tutte di eguale importanza, sono fra loro complementari.

2 - Sono compiti dei Corsi:

a - programmare e coordinare gli eventuali Consigli di Corso di studio interessati, le risorse didattiche, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti;

b - indirizzare e coordinare le attività didattiche;

c - formulare proposte per i piani di sviluppo;

d - esprimere parere obbligatorio ed avanzare proposte sul Regolamento generale dell'Accademia e sul Regolamento didattico, nonché nelle materie di cui all'art. 15, comma 2, lettere b), d), e). Qualora tali pareri

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

non siano pervenuti agli organi competenti entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei Corsi del testo della proposta, detti organi potranno comunque procedere alla relativa deliberazione;

e - predisporre e deliberare il proprio Regolamento da sottoporre al Consiglio accademico e al Collegio dei Docenti per il parere di conformità ai principi del Regolamento generale dell'Accademia;

f - esercitare ogni altra funzione attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3 - Sono organi dei Corsi: il Direttore delegato e il Consiglio di Corso.

4 - Il Direttore delegato rappresenta il Corso, ne convoca e presiede il Consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad esso.

5 - Il Direttore delegato viene eletto dai componenti del Consiglio di Corso, fra i professori. Qualora nelle prime tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. Il Direttore delegato è nominato con atto del Direttore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per più mandati consecutivi.

6 - Il Direttore delegato designa un Vice Direttore, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e al quale egli può affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze.

7 - Il Consiglio di Corso è composto da:

a - i professori;

b - i rappresentanti dei ricercatori (se presenti);

c - due rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni;

d - qualora il Corso si articoli in più indirizzi di studio, deve essere garantita nel Consiglio di Corso una rappresentanza dei vari indirizzi.

8 - Il Consiglio di Corso esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Corso può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal Regolamento di Corso.

9 - Il Consiglio di Corso è convocato dal Direttore delegato quando sia necessario e comunque almeno ogni tre mesi. Deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 26 Consigli di Corso di diploma di Primo e Secondo Livello

1 - I Consigli dei Corsi di diploma di primo e secondo livello hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di diploma, come stabilito dal Regolamento di Corso.

2 - I Consigli dei corsi di indirizzo e i Consigli di Corso di diploma sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori. Il regolamento di Corso definisce i criteri per le afferenze e le modalità di elezione delle rappresentanze dei ricercatori, degli studenti, il loro numero, nonché le modalità di partecipazione ai Consigli stessi ed i criteri per la determinazione della validità delle sedute.

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

3 - I Direttori delegati dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti fra i professori dell'Accademia afferenti ai Consigli medesimi. Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale dell'Accademia.

4 - Nei Corsi con un solo indirizzo di studio, le competenze attribuite ai Consigli di Corso di primo e secondo livello o di specializzazione sono esercitate dal Consiglio di Corso.

Art. 27 Prove d'esame

1 - Le prove d'esame sono parte integrante dell'attività didattica. Ciascun docente può definire le modalità di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dal Regolamento didattico e dai Regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.

2 - Il Regolamento didattico disciplinerà altresì, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicità delle prove orali e la verificabilità delle prove scritte.

Art. 28 Dottorati di ricerca

1. L'Accademia istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di Ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il Regolamento didattico dell'Accademia che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili.

Art. 29 Scuole di specializzazione

1 - L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Accademia. Per l'attuazione di questo fine l'Accademia può istituire Scuole di specializzazione.

2 - Le modalità di istituzione e funzionamento delle Scuole di specializzazione sono disciplinate dal Regolamento didattico dell'Accademia e da apposito Regolamento della singola Scuola.

3 - Sono organi di governo e gestione delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.

Art. 30 Dipartimenti

1 - Il Dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca in settori disciplinari omogenei.

2 - La richiesta di costituzione del Dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da 3 tra professori e ricercatori. La richiesta deve essere approvata dal Consiglio accademico, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di amministrazione.

3 - Il Collegio dei Docenti in via eccezionale può autorizzare la costituzione transitoria di dipartimenti atipici con un numero diverso di professori e ricercatori rispetto a quanto previsto al comma precedente. Tale autorizzazione è soggetta a verifica periodica, almeno annuale. La costituzione di dipartimenti atipici è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4 - I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori artistico scientifico - disciplinari e concorrono all'espletamento dell'attività didattica promossa e coordinata dai Corsi e dagli indirizzi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa Accademia o Università, si svolge l'attività dei Dottorati di Ricerca.

5 - I Dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla Legge e dai regolamenti, secondo le norme del proprio Regolamento interno. Tale Regolamento è approvato, all'atto della costituzione, dal

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

Consiglio di cui al successivo comma 7, previo parere di conformità ai principi del Regolamento generale dell'Accademia. Sono organi del Dipartimento il Coordinatore e il Consiglio.

6 - Il Coordinatore è un professore esperto nella gestione nella organizzazione e nella gestione della didattica e deve perseguire la più ampia sintonia fra gli ordinamenti metodologici dell'Accademia. Costituisce l'interfaccia con gli altri organi dell'Accademia. Garantisce la qualità delle prestazioni didattiche e la conformità alle attività programmate. Viene designato dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento ed è nominato con atto del Direttore. Resta in carica 3 anni accademici ed è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. Il Direttore designa tra i professori afferenti al Consiglio un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

7 - Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento.

Art. 31 Centri di Ricerca e di servizio

1 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Docenti, può istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati Centri di ricerca, Centri di servizio Biblioteche e Centri di servizio e ricerca dipartimentale e interdipartimentali.

2 - I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale dell'Accademia e dovranno comunque prevedere un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Accademia, e un Direttore eletto tra i membri di componente accademica del Consiglio.

3 - Detti Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo del Centro, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 dello Statuto, previo parere di conformità ai principi del Regolamento generale dell'Accademia e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità rispettivamente e da parte del Consiglio accademico del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 Valutazione didattica e della ricerca

1 - I Corsi sono tenuti a stabilire nei loro regolamenti le modalità con cui assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività di insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie più opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.

2 - I Corsi istituiscono in base ai propri Regolamenti apposite Commissioni per la valutazione della didattica, costituite da docenti e studenti in eguale numero. Le Commissioni così istituite hanno compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi Consigli e avanzano proposte di interventi in materia.

3 - Il Regolamento generale dell'Accademia stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica dell'attività didattica Tale organismo è istituito su proposta del Collegio dei Docenti. La valutazione tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni per la valutazione della didattica istituite presso i Corsi ed è finalizzata al costante miglioramento del processo di apprendimento e all'equilibrata utilizzazione delle competenze.

4 - Dei risultati della verifica periodica di cui al comma 1 e della valutazione sistematica di cui al comma 3 si terrà conto nella programmazione dell'attività didattica, di ricerca e nella formulazione dei piani di sviluppo dell'Accademia.

5 - Il Regolamento generale dell'Accademia stabilisce altresì la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica della produttività scientifico- artistica delle strutture di ricerca. Tale organismo è istituito su proposta del Collegio dei Docenti. Per la valutazione applica, tra i criteri riconosciuti dalla comunità nazionale ed internazionale per ciascuna area disciplinare, quelli stabiliti d'intesa con il Collegio dei Docenti medesimo.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 33 Amministrazione

1 - L'Amministrazione dell'Accademia è preordinata alla realizzazione dei compiti dell'Istituzione nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2 - Il Direttore, in quanto responsabile del governo dell'Accademia, sovrintende alle attività della Amministrazione.

3 - Il Direttore attua l'indirizzo politico espresso dagli organi di governo dell'Accademia, in modo da assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento della Amministrazione.

4 - Il Direttore:

a - è a capo delle strutture amministrative e svolge una attività generale di coordinamento e di controllo economico dell'Accademia;

b - dispone l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Amministrazione;

c - è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi.

5 - L'incarico di Direttore è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione.

6 - L'incarico può essere revocato, prima della scadenza, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo dell'Accademia. Su proposta del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore amministrativo che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Direttore stesso.

7 - Il Direttore, nonché il personale preposto ad altre unità amministrative, hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organizzative cui sono preposti, secondo criteri di funzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 34 Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1 - L'Accademia definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consone al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse.

Art. 35 Coperture assicurative e patrocinio legale

LABARIMINI

ACCADEMIA BELLE ARTI

1 - L'Accademia può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica di Direttore, Direttore delegato, Direttore di Dipartimento, nonché di Direttore amministrativo e di Segretario di Dipartimento.

2 - Nel rispetto della normativa vigente, l'Accademia, su istanza dell'interessato, può assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei collaboratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso si prevede l'obbligo della rivalsa da parte dell'Accademia nei riguardi del collaboratore per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

Art. 36 Dotazione finanziaria dell'Accademia

1 - La dotazione finanziaria della La LABA RIMINI è costituita dalle entrate derivanti:

- a - da tasse di iscrizione;
- b - dalle rette di frequenza;
- c - da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizio;
- d - da contratti di ricerca;
- e - da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.

2 - La LABA RIMINI può ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo solo in caso di investimenti in immobilizzazioni materiali.

Art. 37 Bilancio consuntivo

1 - Il bilancio consuntivo viene predisposto sulla base delle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dell'Organo di Revisione se nominato.

Art. 38 Criteri per la ripartizione delle risorse

1 - Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri determinati dal Collegio dei Docenti e resi pubblici.

2 - Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 39 Valutazione dell'attività amministrativa

1 - La valutazione dell'attività amministrativa ha per oggetto la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza dei servizi e della funzionalità dell'organizzazione. Tale valutazione è effettuata attraverso un organismo a ciò istituito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 Esenzione dall'attività didattica e indennità di carica

1 - Il Direttore, il Direttore vicario e i Direttori di Corso possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dal Corso di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica.

2 - Il Consiglio di Amministrazione determina per la durata del mandato l'entità dell'indennità di carica del Direttore, nonché gli emolumenti da corrispondere all'Organo di Revisione e al Nucleo di valutazione se nominati. Il medesimo Consiglio può deliberare la corresponsione di una indennità di carica anche per il Direttore vicario, i Direttori di Corso e i Direttori di Dipartimento.

Art. 41 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1 - Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Accademia i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto ove possibile dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:

a - le procedure contrattuali;

b - la possibilità di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;

c - le competenze e le modalità di funzionamento dell'Organo di Revisione.

2 - Integra il presente regolamento, il Regolamento Amministrativo dell'Accademia.

Art. 42 Funzionamento degli organi collegiali

1 - Le modalità di funzionamento e di convocazione degli Organi collegiali sono stabilite nel Regolamento Generale dell'Accademia.

2 - Se non diversamente stabilito, le riunioni degli Organi collegiali sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei convocati.

3 - Se non diversamente stabilito, le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte quando sia stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4 - Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

Art. 43 Entrata in vigore dello Statuto

1 - Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua approvazione da parte del Ministero.

2 - Entro un biennio dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio accademico e il Collegio dei Docenti ne valuta l'esperienza applicativa e avvia le procedure per le eventuali modificazioni.